

## DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

N. 12 DEL 12/12/2025

**Oggetto: TRASFERIMENTO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL PERSONALE,  
GIÀ IN ASSEGNAZIONE FUNZIONALE, DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 12 del mese di dicembre alle ore alle ore 17:00 in modalità *web conference*, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva, così composta:

	presente	assente
CAMILLA SANQUERIN	Presidente	X
ROSELLA Boldrini	Componente	X
YUNA KASHI ZADEH	Vice Presidente	X

E' altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.

Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e sottopone all'approvazione il presente atto.

### LA GIUNTA ESECUTIVA

**VISTA** la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 ("Disciplina del servizio sanitario regionale") e ss.mm.ii., che al Capo III bis ("Società della salute") disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

**RICORDATO** che:

- la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito anche "Società della Salute"), ai sensi della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., è costituita dai Comuni della Zona Sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) e dall'Azienda USL Toscana Centro (di seguito ASL) in forma di Consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), e ss.mm.ii., e dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;
- la medesima Società della Salute, ai sensi dell'Atto Costitutivo e del relativo Statuto, di cui ad atto stipulato a ministero del Segretario Generale del Comune di Calenzano (Rep. n. 5087 del 22/06/2009), ha assunto le funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, della suddetta legge regionale;

**DATO ATTO** che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le SdS "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile nella legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e nel decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

**RICHIAMATO** l'art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale "il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni

*dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale”;*

**CONSIDERATO** che:

- la Società della Salute ha operato fino a oggi mediante l'assegnazione funzionale, da parte degli enti locali soci e della ASL, dei dipendenti adibiti alle attività e alle materie di gestione diretta ai sensi degli artt. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e del PISSR 2018-2022;
- in questa situazione, mentre per il personale assegnato funzionalmente dalla ASL e per quello assunto autonomamente dal Consorzio ha trovato applicazione il CCNL del comparto Sanità, al personale dei Comuni viene applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali;

**EVIDENZIATO** che:

- il consolidamento della struttura della Società della Salute si concretizza anche con il trasferimento nei ruoli del Consorzio del personale a oggi assegnato funzionalmente dagli Enti soci;
- i Comuni partecipanti al Consorzio intendono procedere, con effetto dal 1° gennaio 2026 e ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., e dell'art. 2112 c.c., al passaggio diretto nell'organico di ruolo della Società della Salute di tutto il personale dei Comuni stessi a oggi ancora assegnato funzionalmente, così da assicurare al Consorzio la piena e autonoma operatività della funzione datoria sua propria;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 27 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2024-2026 e la correlata dotazione organica;

**RICHIAMATE** le deliberazioni con cui i Comuni soci hanno previsto il passaggio diretto del proprio personale nell'organico di ruolo della SdS ai sensi delle suddette disposizioni di legge:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Calenzano      | n. 180 del 25/11/2025 |
| - deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio   | n. 266 del 25/11/2024 |
| - deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lastra a Signa   | n. 115 del 25/11/2025 |
| - deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scandicci        | n. 228 del 11/12/2025 |
| - deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sesto Fiorentino | n. 332 del 18/11/2025 |
| - deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Signa            | n. 199 del 20/11/2025 |

**PRESO ATTO** che:

- come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., al personale delle Società della Salute si applica il CCNL del comparto Sanità e che, pertanto, il personale trasferito dai Comuni deve transitare negli inquadramenti ivi previsti e regolati, a copertura di corrispondenti posti previsti nel sopra richiamato Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 - 2026;
- i Comuni si sono impegnati a trasferire annualmente, nell'ambito del proprio conferimento al Consorzio e secondo i criteri di riparto in vigore, le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione delle voci stipendiali, fisse e accessorie, del personale trasferito, comprensive di oneri riflessi;

**VISTO** il DPCM 30 novembre 2023 (*“Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”*) che ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali, come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 30, della Legge n. 244/2007, *“Le amministrazioni che... costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti*

*di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.”;*

- correlativamente, pertanto, la dotazione organica del Consorzio deve acquisire, nel proprio organico, le posizioni di inquadramento del personale in trasferimento, in correlazione alla dotazione dei servizi da erogare, quali attribuiti dai Comuni soci alla Società della Salute;
- i Comuni che trasferiscono personale in part-time su posto pieno conferiscono alla Società della Salute la capacità assunzionale del tempo pieno per consentire al personale stesso di optare per il ritorno al tempo pieno;
- i Comuni interessati trasferiscono altresì alla Società della Salute la capacità assunzionale corrispondente a dipendenti già in assegnazione funzionale al Consorzio, ma medio tempore cessati dal servizio, nonché a dipendenti da assumere secondo la pianificazione dei fabbisogni propria dei Comuni stessi e riferita a personale da assegnare al Consorzio;
- la dotazione organica del Consorzio, pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2026 e salve le modifiche e integrazioni da apportare nell'ambito del prossimo piano dei fabbisogni 2026-2028, è come di seguito rappresentata:

Cat.	Profilo	Posti
<b>Dirigenza</b>	Dirigente amministrativo	1
<b>D</b>	Assistente sociale	49
<b>D</b>	Amministrativo	7
<b>C</b>	Amministrativo	11
<b>B</b>	Amministrativo	3
		<b>71</b>

**DATO ATTO** che:

- i rapporti di lavoro con i dipendenti interessati vengono trasferiti senza soluzione di continuità alla Società della Salute ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c.;
- le anzianità di servizio e convenzionali, nonché tutti gli istituti in corso di maturazione previsti dai Comuni di provenienza alla data di trasferimento, sono mantenuti a ogni effetto di legge e di contratto;
- all'atto del primo trasferimento non si determinano mutamenti delle sedi di lavoro dove le attività sono a oggi prestate;

**PRECISATO**, pertanto, che:

- l'allegato sub A) alla presente deliberazione riporta i dipendenti già in servizio presso i Comuni interessati al trasferimento, quali indicati nelle delibere di trasferimento dei Comuni di cui sopra, con la specificazione delle aree professionali di destinazione nel nuovo ordinamento professionale della Sanità, aggiornato al CCNL 2022-2024;
- compete al Direttore della Società della Salute provvedere con proprio provvedimento all'inquadramento di detto personale nell'ordinamento professionale del comparto Sanità, in applicazione del suddetto DPCM e con conservazione dei livelli retributivi acquisiti;

**DATO ATTO** che sull'adozione del presente provvedimento si è svolto il confronto con le rappresentanze sindacali presso ciascuna amministrazione comunale interessata ai trasferimenti del personale, cui hanno partecipato gli organi della Società della Salute;

Tanto premesso e considerato,

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui alle premesse, in questa sede dispositiva integralmente richiamate e trasfuse,

1. di acquisire dai Comuni soci della Società della Salute nell'organico di quest'ultima il personale di cui all'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare atto che i Comuni che trasferiscono personale in part time su posto pieno conferiscono alla Società della Salute la capacità assunzionale del tempo pieno per consentire al personale stesso di optare per il ritorno al tempo pieno e che l'elenco allegato sub A) reca anche, per i Comuni interessati, l'indicazione del trasferimento alla SdS della capacità assunzionale corrispondente a dipendenti già in assegnazione funzionale al Consorzio, ma medio tempore cessati dal servizio;
3. di dare atto, ancora, che i Comuni interessati trasferiscono altresì alla Società della Salute la capacità assunzionale corrispondente a dipendenti già in assegnazione funzionale al Consorzio, ma medio tempore cessati dal servizio, nonché a dipendenti da assumere secondo la pianificazione dei fabbisogni propria dei Comuni stessi e riferita a personale da assegnare al Consorzio;
4. di dare atto che l'acquisizione di detto personale avviene per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c., così restando acquisiti in capo ai dipendenti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in atto, di cui diviene titolare la Società della Salute, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata;
5. di stabilire che gli effetti del trasferimento si producono dal 1° gennaio 2026;
6. di dare mandato al Direttore di provvedere al primo inquadramento, giuridico ed economico, del personale medesimo nel ruolo della Società della Salute, ai sensi di legge e di CCNL, come previsto nelle premesse;
7. di precisare che, fino a successivi nuovi provvedimenti organizzativi, il personale acquisito prosegue nello svolgimento delle mansioni già attribuite nell'ambito dell'organizzazione della Società della Salute, ivi compresi i titolari degli incarichi di Funzione/Elevata Qualificazione (già Posizione Organizzativa), attribuiti a seguito di selezione della stessa ai sensi del CCNL Funzioni Locali, con scadenza in data 31 agosto 2027;
8. di demandare al Direttore della Società della Salute ogni successivo adempimento di sua competenza per l'attuazione del presente provvedimento;
9. di prendere atto che i Comuni soci sono impegnati a trasferire annualmente, nell'ambito del proprio conferimento al Consorzio e secondo i criteri di riparto in vigore, le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione delle voci stipendiali, fisse e accessorie, del personale trasferito, comprensive di oneri riflessi.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE  
Andrea Francalanci

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale della Società della Salute.

IL SEGRETARIO  
Andrea Francalanci